

I.M.U.

VOLANTINO INFORMATIVO PER L'APPLICAZIONE DELL'ESENZIONE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

**SPETTA SOLO NEL CASO IN CUI IL PROPRIETARIO
VI RISIEDA ANAGRAFICAMENTE E VI DIMORI ABITUALMENTE**

***E' NECESSARIA LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE MINISTERIALE NELLA QUALE SI
INSERISCE NELLE NOTE: L'ABITAZIONE DICHIARATA E' UTILIZZATA COME ABITAZIONE
PRINCIPALE IN QUANTO VI RISIEDO ANAGRAFICAMENTE E VI DIMORO ABITUALMENTE***

- NUCLEO FAMILIARE RESIDENTE E DIMORANTE nell'abitazione: ha diritto alla esenzione per abitazione principale e pertinenze
- NUCLEO FAMILIARE CON RESIDENZE DIVERSE:
La sentenza n. 209 del 2022 della Corte Costituzionale dispone che *“per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”*.
Quindi, non pagano l'IMU i coniugi residenti in immobili diversi SOLO NEL CASO in cui essa sia abitazione principale, ovvero essa sia luogo di residenza e dimora abituale.

NB: per richiedere l'eventuale rimborso delle somme versate nei 5 anni precedenti è necessario allegare alla richiesta di rimborso, la dichiarazione relativa alla dimostrazione dell'effettiva dimora.

- SINGOLO PROPRIETARIO NON CONIUGATO:
Deve essere residente anagraficamente e dimorarvi abitualmente